



Comunicazione-024-DPB-2025-i del 22 aprile 2025

Imposta sul reddito e imposta preventiva: determinazione dello sconto di conversione massimo consentito

Trattamento fiscale dello sconto di conversione per le obbligazioni convertibili classiche e prestiti convertibili classici in relazione all'imposta sul reddito e all'imposta preventiva

Le seguenti spiegazioni si riferiscono ai prestiti convertibili classici e ai prestiti convertibili classici che soddisfano le condizioni richieste (cfr. Circolare n. 15 dell'AFC del 3 ottobre 2017 sulle obbligazioni e strumenti finanziari derivati, cifra 2.3.2). A differenza dei prestiti classici, i prestiti convertibili consentono di convertire il valore nominale in un certo numero di diritti di partecipazione dell'emittente del prestito invece di rimborsare l'importo del prestito in contanti. Invece del termine obbligazione convertibile, viene spesso utilizzato il termine inglese "convertible bond" e i prestiti convertibili sono noti come "convertible loans".

Il trattamento fiscale dello sconto di conversione ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta preventiva non è disciplinato dalla legge.

Finora, la valutazione fiscale delle obbligazioni convertibili e dei prestiti convertibili si basava sul seguente calcolo per determinare il massimo sconto di conversione consentito: un premio di conversione medio statistico del 15 percento veniva aggiunto al valore venale del diritto di partecipazione (100%), ottenendo così un prezzo di conversione del 115 percento. Sulla base della prassi amministrativa pubblicata nella Circolare n. 39 dell'AFC del 23 dicembre 2013 sull'imposizione delle opzioni destinate agli azionisti, cifra 2.2.1.2, terzo paragrafo, è stato concesso uno sconto di conversione sul valore venale del diritto di partecipazione. Tuttavia, ciò non teneva sufficientemente conto delle diverse circostanze individuali di emissione degli emittenti di obbligazioni convertibili e prestiti convertibili, in particolare quando gli emittenti erano società non quotate in Borsa con una scarsa solvibilità.

In futuro, la suddetta prassi amministrativa, pubblicata e consolidata, di rinunciare alla verifica dell'esistenza di un'evasione fiscale in caso di sconto di conversione fino a 33 1/3 percento sarà certamente mantenuta, ma il prezzo di conversione medio statistico non sarà più preso in considerazione, a favore del valore venale del diritto di partecipazione in questione al momento dell'emissione dell'obbligazione convertibile o della concessione del prestito convertibile. Qualora tale valore non sia noto, sarà determinante il valore venale al momento dell'esercizio del diritto di conversione.

Panoramica della nuova determinazione del prezzo di conversione fiscalmente consentito per le obbligazioni convertibili e per i prestiti convertibili:

100%	Valutazione del diritto di partecipazione al momento dell'emissione dell'obbligazione convertibile o al momento dell'esercizio del diritto di conversione: valore venale del diritto di partecipazione
- 33 ^{1/3} %	Tasso di sconto massimo consentito (cfr. Circ. 39, cifra 2.2.1.2, terzo paragrafo sull'evasione fiscale)
= 66 ^{2/3} %	Prezzo di conversione autorizzato

Questa modifica della prassi è stata stabilita in collaborazione con la Conferenza svizzera delle imposte (CSI).

Questo trattamento fiscale è valido per le richieste di ruling a partire dal 1° maggio 2025.